

SPIEGAZIONE.

Prendendo a pigione un Padrone di Nave palanche, vasi, o argani per tirarla, o vararla, se nel servirsene, si rompessero, o si guastassero, non è tenuto ad altro, che a pagare la pigione accordata. Ma se senza licenza de' Padroni se ne fosse servito, dovrà rifar loro ogni danno.

Di patrone che prometterà aspettare li Mercanti a giorno certo. Cap. 231.

Patrone di Nave o Navilio che noleggerà la sua Nave o il suo Navilio a i Mercanti, & il Patrone della Nave prometterà a mercanti di aspettare certo tempo in quel loco dove la Nave o Navilio farà porto, lui è tenuto di aspettare lo detto tempo, che alli Mercanti haverà promesso, & se lui si partisse con la Nave o Navilio inanzi di quel tempo, che infrà il Patrone, & li Mercanti sarà accordato, se gli detti Mercanti sosterranno alcun danno, il Patron della Nave o Navilio è tenuto emenda fare a gli Mercanti di tutto quel danno, che per colpa di lui hanno sostenuto: & se gli mercanti non spaccieranno lo Patrone della Nave o del Navilio, nel tempo che loro haveranno accordato con lui, se il Patron della Nave alcun danno riceverà, o farà più spesa, gli Mercanti sono tenuti restituire tutto il danno, & tutta la spesa, che per colpa di loro havebbe fatta. Salvo imperò se il Patrone della Nave dubitasse d'impedimento di Signoria, o de' Navili armati d'inimici, o fusse in loco, che gli fusse forza partirsi per cattivo tempo. Se per queste conditioni che di sopra sono dette si partirà inanzi del tempo, che infrà loro sarà accordato, il Patron della Nave, o Navilio non è tenuto a Mercanti de' danni che loro ne haveffino, percioche non fu colpa sua, nè li mercanti a lui, per quella medesima cagione.

SPIE.